REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa l'importo dell'aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi per le semine della campagna di commercializzazione 1991/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'aiuto a favore dei piccoli produttori di taluni seminativi ha lo scopo di mitigare l'incidenza degli stabilizzatori agricoli sul reddito dei piccoli produttori precitati; che le condizioni naturali prevalentemente riscontrate nelle zone di montagna e di collina nonché nelle zone svantaggiate della Comunità contribuiscono alla formazione di un reddito medio dei produttori delle regioni considerate inferiore a quello dei produttori del resto della Comunità; che è opportuno tener conto di questo fatto nella fissazione

dell'importo dell'aiuto; che a tale fine è opportuno mantenere l'aiuto allo stesso invello,

HA ADOTTATO - TRESENTE RECOLAMENTO:

Articolo 1

Per le superfici seminate nella campagna 1991/1992, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1346/90 è fissato a:

- 50 ecu per ettaro nelle zone di montagna e di collina nonche nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/ 85 (6),
- 30 ecu per ettaro nel resto della Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.